



DECRETO N. 632 DEL 14/08/2024

OGGETTO: Approvazione, per l'annata venatoria 2024/2025 e per i Comprensori Alpini (CCAA) del territorio provinciale di Treviso, delle epoche, dei piani numerici e delle modalità operative per il prelievo - in regime di selezione - a carico di Ungulati ruminanti (Cervidi e Bovidi), appartenenti alle specie camoscio, capriolo, cervo e muflone.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012 ed in applicazione del DDR n. 396 del 17 set 2021, si provvede all'approvazione, per l'annata venatoria 2024/2025 e per i Comprensori Alpini (CCAA) del territorio provinciale di Treviso, delle epoche, dei piani numerici e delle modalità operative per il prelievo - in regime di selezione - a carico di Ungulati ruminanti (Cervidi e Bovidi), appartenenti alle specie camoscio (CAM), capriolo (CAP), cervo (CER) e muflone (MUF).

IL DIRETTORE

DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dic 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*» e, in particolare, l'Art. 18 «*Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa*», che, alla lettera a) del primo comma, dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il regolamento regionale 31 mag 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della soprammenzionata legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54*» e sue successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 5 «*Direttori di Unità Organizzativa*»;

PRESO ATTO che, con DGR n. 571 del 4 mag 2021 «*Adempimenti connessi all'avvio della XI legislature e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.*»;

VISTA la successiva DGR n. 715 del 8 giu 2021, con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi delle strutture della Giunta regionale e delle competenze in adeguamento di quanto disposto dalla sopraccitata DGR n. 571 del 4 mag 2021;

Vista la DGR n. 1649 del 29 nov 2021 «*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria nell'ambito dell'Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.*», con la quale è stato conferito, al dr. Pietro Salvadori e con decorrenza 1 dic 2021, l'incarico di Direttore della medesima Direzione;

VISTA la Legge 7 apr 2014, n. 56 «*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*»;

VISTA la Legge regionale 29 ott 2015, n. 19 «*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*»;

VISTO l'Art. 1 della Legge regionale 30 dic 2016, n. 30 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*» che ha disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data dell'entrata in vigore della sopracitata legge, alle province e alla Città Metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca;

VISTA la Legge regionale 7 ago 2018, n. 30 «*Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*»;

VISTA la DGR n. 1079 del lug 2019 «*Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché del conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Definizione del modello organizzativo.*»;

RICHIAMATO il DDR n. 396 del 17 set 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca, di competenza del Direttore della Unità Organizzativa «*Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria*», assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*» e fatto specifico riferimento alle disposizioni recate:

- dall'articolo 18 - (Specie cacciabili e periodi di attività) che, al comma 2, prevede tra l'altro che «*La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 100B0 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.*»;
- dall'articolo 9 - (Funzioni amministrative), laddove si prevede che «*1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.*»

VISTO il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 «*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e fatto specifico riferimento alle disposizioni recate:

- dal comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* «*5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*» e RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni recate:

- dall'articolo 2 – (Funzioni della Regione.), laddove si dispone che «*1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento,*

controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.»;

- dall'articolo 8 – (Pianificazione faunistico-venatoria regionale.), le cui disposizioni prevedono che *«1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.»* e dato atto che per le specie caratteristiche della ZFA – Zona Faunistica delle Alpi, appartenenti agli ungulati ed ai galliformi alpini, l'obiettivo gestionale è rappresentato dal *«conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.»;*

- dall'articolo 23 – (Zona faunistica delle Alpi.), le cui disposizioni prevedono, tra l'altro, che *«1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante. «omissis» 3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare: «omissis» b) l'impiego dei cani da caccia; c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie; d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina; e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio; f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico; g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.»;*

VISTO il vigente Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027), di seguito e per brevità «PFVR 2022-2027», approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e richiamato, in particolare, quanto prevedono le lettere d) ed l) del comma 6 dell'articolo 5 – (Composizione, compiti e funzioni del Comitato direttivo) dell'Allegato B al Regolamento di Attuazione del predetto PFVR 2022-2027, di seguito e per brevità «RdA PFVR 2022-2027», ossia lo schema di statuto per i Comprensori alpini, che dispone in capo ai Comitati Direttivi degli Comprensori alpini (CA) l'onere provvedere *«d) proporre i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;»* ed *«l) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;»;*

CONSIDERATO che ai Comitati Direttivi dei Comprensori Alpini spetta il compito statutario di *“proporre i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali devono essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima struttura;»* e di adottare (punto l) *“ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;”;*

RICHIAMATA la DGR n. 192 del 27 feb 2024, avente ad oggetto *«Stagione venatoria 2024/2025. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati (Cervidi, Bovidi e Suidi) (art. 12, comma 12*

e art. 18, comma 2 della L. n. 157/1992; art. 14, comma 4, art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. n. 203/2005 convertito con L. n. 248/2005).», con la quale si è disposto che l'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria predisponga, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissi, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA: - i periodi e gli orari di caccia autorizzati; - il carniere individuale giornaliero e che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve siano stabilite dall'Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993;

DATO ATTO che:

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, in ordine sia alla scelta della Regione del Veneto di approvare il PFVR con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte;

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 148/2023, ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, in riferimento all'articolo 1 della predetta L. R. n. 2/2022;

- in considerazione dell'obbligo giuridico in capo all'Amministrazione regionale di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, disposto dall'articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 che prevede che non possano trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali, il Consiglio regionale, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1 agosto 2023, al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria, ha riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027;

RICHIAMATA la DGR n. 668 del 10 giu 2024 «*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993).*» con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale 2024/2025 (pubblicata nel BUR n. 80 del 14 giu 2024);

RICHIAMATA la DGR n. 668 del 10 giu 2024 «*Rettifica della DGR n. 668 del 10/06/2024 avente per oggetto "Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/1993)".*» con la quale sono state approvate alcune rettifiche al calendario venatorio regionale 2024/2025 (pubblicata nel BUR n. 83 del 18 giu 2024);

RICHIAMATA la DGR n. 762 del 2 lug 2024 «*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione dei calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi del Veneto ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 50/1993.*» con la quale sono stati adottati, per ciascun territorio provinciale ricadente nella Zona Faunistica delle Alpi – ZFA, le proposte di calendario venatorio integrativo avanzate da ciascun CA (pubblicata nel BUR n. 93 del 12 lug 2024);

DATO ATTO che, tra gli atti ed i provvedimenti di cui trattasi ai sensi del predetto DDR n. 396/2021, sono compresi anche:

- l'autorizzazione all'utilizzo del faro in ore notturne per i censimenti di fauna selvatica stanziale;

- l'approvazione dei piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina;

VISTO il documento tecnico ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) manuali e linee guida 91/2013 – settembre 2013 «Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi»;

RICHIAMATO il «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Treviso, approvato con DCP n. 20/19969 del 12 mag 1999 ed in vigore dal 24 mag 1999, come modificato ed integrato, da ultimo, con DCP n. 44/112351 del 27 ott 2010, in vigore dal 2 dic 2010;

RICHIAMATO il «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE» della Provincia di Treviso, approvato con DCP n. 33/95844 del 15 set 2010, in vigore dal 26 ott 2010;

DATO ATTO e VALUTATO che, in ragione della progressiva predisposizione ed implementazione di strumenti di rango regionale come previsti a seguito del recente riordino normativo a carico della LR n. 50/1993 come previsto dalle LL. RR. n. 30/2016 e n. 30/2018, oltre che dal vigente PFVR 2022-2027 e dalla L. R. n. 2/2022 con il medesimo PFVR è stato approvato, ad oggi non è ancora stato adottato un sistema regolamentare unico regionale in riferimento alla disciplina della caccia nella ZFA – Zona Faunistica delle Alpi - ed alla disciplina della caccia di selezione, e RITENUTO, pertanto che, nelle more di tale adeguamento e ri-allineamento dell'assetto regolamentare, non possono che continuare a trovare applicazione, per quanto compatibili e per il territorio della provincia di Treviso, le norme e le disposizioni recate dai predetti Regolamenti della Provincia di Treviso;

VISTO l'articolo 16 della L. n. 157/1992 con la quale è stato previsto che la gestione e programmazione del prelievo degli esemplari di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico venatorie sia subordinato alla proposizione di piani di assestamento aventi l'obiettivo del raggiungimento delle densità ottimali delle singole popolazioni, con riferimento anche a quelle degli Ungulati, e del loro equilibrio con l'ambiente, finalizzato a consentire un prelievo venatorio compatibile con l'annuale incremento naturale, condizione primaria per un razionale e non distruttivo utilizzo della risorsa faunistica;

CONSIDERATO che gli stessi sopraccitati principi riguardo il prelievo venatorio a carico degli Ungulati anche in tali aree sono stati ripresi anche dall'articolo 29 della LR n. 50/1993;

CONSIDERATO che, ai fini di una attenta ed efficace attività di programmazione e gestione delle consistenze faunistiche anche ai fini di poter accedere a forme di prelievo venatorio a carico delle stesse che risultino sostenibili rispetto al generale obiettivo di tutela delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alle specie caratteristiche e caratterizzanti la ZFA, l'esecuzione di una accurata, puntuale e capillare attività di censimento e monitoraggio della consistenza di popolazioni e nuclei oltre anche a carico di singoli capi rappresenta un obiettivo imprescindibile e vincolante;

RICHIAMATE le note prot. n. 0296147 del 19 giu 2024 con cui si è provveduto a richiedere, all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) la valutazione ed il parere di competenza in ordine ai periodi temporali nei quali poter dare attuazione, in applicazione delle disposizioni di cui al dianzi-richiamato comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, a piani di prelievo selettivi, come di seguito riportato:

CAMOSCIO (CAM):

- dal 1/09/2024 al 15/12/2024: tutte le classi;

CAPRIOLO (CAP):

- dal 18/08/2024 al 13/11/2024: maschi di classe I e II;
- dal 2/10/2024 al 30/01/2025: femmine e piccoli;

CERVO (CER):

- dal 18/08/2024 al 11/09/2024: maschi di classe I;
- dal 16/10/2024 al 30/01/2025: maschi, femmine e piccoli;

MUFLONE (MUF):

- dal 18/08/2024 al 30/01/2025: maschi e femmine di classe I;
- dal 1/09/2024 al 30/01/2025: femmine di classe II e piccoli;

dando atto della contestuale richiesta ad ISPRA, come già concesso nelle precedenti stagioni venatorie, di poter derogare dai tempi previsti nelle “Linee guida ISPRA” in quanto:

- per la specie Capriolo il posticipo della chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 di femmine e piccoli è favorevole alla valutazione fenotipica dei capi ed al corretto prelievo durante il periodo del raggruppamento;
- per la specie Cervo il posticipo della chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 è favorevole alla contattabilità e conseguente valutazione selettiva dei capi;
- infine, per la specie Muflone, in uniformità con quanto richiesto dalla confinante provincia di Belluno ed in quanto la specie è parautoctona e le stesse “Linee guida ISPRA” (rif. par. 4.5.1) tendono ad incentivare azioni in grado di limitare in maniera significativa l’ulteriore diffusione della medesima specie;

DATO ATTO che, contestualmente ed in allegato alle predette richieste, si è provveduto al deposito, presso ISPRA, della cartografia delle aree di svernamento della specie Camoscio, prevedendo, per le stesse aree, l’esclusione dal posticipo del prelievo in parola;

RICHIAMATA la nota n. rif. int. 40444/2022 del 4 ago 2022 (prot. RV n. 348168 del 5 ago 2022) con cui ISPRA attesta che «Il posticipo del prelievo in caccia di selezione di Cervo, Capriolo, Muflone e Daino dal 15 dicembre alle date riportate nella richiesta, risulta tecnicamente accettabile, purché vengano escluse dal posticipo tutte le aree di svernamento del Camoscio in provincia di Treviso.», in riferimento alla cartografia di individuazione delle predette aree di svernamento, come allegata alla nota regionale di richiesta del parere di cui trattasi;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta ancora qui pervenuto il richiesto parere da parte di ISPRA, e considerato, a tale proposito, che:

- le date ed i periodi nei quali si prevede la realizzazione del prelievo per la corrente stagione venatoria sono coerenti con le medesime date e periodi per i quali il predetto Istituto ha sempre sin qui rilasciato il proprio favorevole parere;
- viene mantenuta la prescrizione operativa e gestionale relativa alle aree di svernamento delle specie camoscio;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’adozione del presente provvedimento, dando atto che, qualora dovesse intervenire un parere ISPRA concernente la necessità di modifiche ed integrazioni al presente provvedimento, si provvederà, stante il valore consultivo del predetto parere, ad una valutazione dello stesso a fini di adeguamento;

VALUTATO e CONSIDERATO di attenersi, così come fatto per le precedenti stagioni venatorie e come peraltro da puntuale e coerente indirizzo gestionale, alle indicazioni di cui al predetto parere dell’ISPRA;

DATO ATTO che i piani di prelievo di cui trattasi nonché, preliminarmente, gli esiti del prelievo della stagione venatoria 2023/2024 e le risultanze dei preliminari censimenti effettuati nel 2024, sono stati oggetto di condivisione preliminare con i CCAA interessati;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all'approvazione, per la corrente stagione venatoria 2024/2024, di piani di prelievo in regime di selezione per le specie Camoscio - CAM, Capriolo - CAP, Cervo - CER e Mufone - MUF, dando atto che ciascun piano viene articolato nelle modalità operative di intervento e rendicontazione, nella consistenza e ripartizione numerica del prelievo di cui si prevede la realizzazione e nella scheda biometrica di rendicontazione del singolo intervento;

ACQUISITE le proposte di piano di prelievo per ciascuna delle 4 specie in parola, derivanti dall'analisi dei trend di popolazioni, dalla verifica dei prelievi effettivi rispetto a quelli previsti nella stagione precedente e, in ragione di questa, dalla necessità di riallineare le previsioni gestionali nel corso della successiva stagione di prelievo nonché dal parziale ri-adeguamento di alcune porzioni territoriali della Zona Faunistica delle Alpi a seguito dell'avvio del PFVR 2022-2027 ed anche di valutazioni concernenti l'andamento climatico;

DATO ATTO che, sulla base di accertate evidenze gestionali ed operative, i piani di prelievo di cui trattasi potranno essere oggetto di modifiche, rettifiche o integrazione, da adottarsi con specifico provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i piani di prelievo, in regime di selezione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il territorio della Zona Faunistica delle Alpi della provincia di Treviso, come individuato dal PFVR 2022-2027, per la stagione venatoria 2024/2025 e per le specie di seguito indicate:

2.1 Camoscio (*Rupicapra rupicapra*) - CAM, in riferimento al seguente arco temporale:

- dal 1/09/2024 al 15/12/2024: tutte le classi,

e secondo le modalità operative recate dall'**Allegato A**, il piano di prelievo indicato nell'**Allegato B** e la scheda biometrica di cui all'**Allegato C**, che si approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2 Capriolo (*Capreolus capreolus*) - CAP, in riferimento ai seguenti archi temporali:

- dal 18/08/2024 al 13/11/2024: maschi di classe I e II;

- dal 2/10/2024 al 30/01/2025: femmine e piccoli,

e secondo le modalità operative recate dall'**Allegato D**, il piano di prelievo indicato nell'**Allegato E** e la scheda biometrica di cui all'**Allegato F**, che si approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.3 Cervo (*Cervus elaphus*) - CER, in riferimento al seguente arco temporale:

- dal 18/08/2024 al 11/09/2024: maschi di classe I;

- dal 16/10/2024 al 30/01/2025: maschi, femmine e piccoli,

e secondo le modalità operative recate dall'**Allegato G**, il piano di prelievo indicato nell'**Allegato H** e la scheda biometrica di cui all'**Allegato I**, che si approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.3 Muflone (*Ovis musimon*) - MUF, in riferimento al seguente arco temporale:

- dal 18/08/2024 al 30/01/2025: maschi e femmine di classe I;

- dal 1/09/2024 al 30/01/2025: femmine di classe II e piccoli,

e secondo le modalità operative recate dall'**Allegato J**, il piano di prelievo indicato nell'**Allegato K** e la scheda biometrica di cui all'**Allegato L**, che si approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prevedere che, sulla base di accertate evidenze gestionali ed operative, i piani di prelievo di cui al precedente punto 2, potranno essere oggetto di modifiche, rettifiche o integrazione, da adottarsi con specifico provvedimento;

4. di prevedere la possibilità, sulla base dell'andamento e della concreta attuazione e realizzazione del piano di prelievo previsto per ciascuna delle specie indicate al precedente punto 2, di estendere la fase finale dell'arco temporale di prelievo a carico di ciascuna specie, da adottarsi con specifico e motivato provvedimento;

5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere a carico del Bilancio regionale;

6. di provvedere alla notifica del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, ai Presidenti dei Comprensori Alpini interessati, ai Concessionari delle AFV interessate e alla Polizia Provinciale ittico-venatoria della Provincia di Treviso;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

il Direttore
F.to dr. Pietro Salvadori